

TAR Genova, Sezione II 15/11/1995 n. 452

legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.3

Ai sensi dell'art. 1, secondo comma del D.L. 31 gennaio 1995 n. 26 convertito dalla legge 29 marzo 1995 n. 95, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base dei DD.LL. 30 settembre 1994 n. 559 e 30 novembre 1994 n. 658; pertanto, una procedura di gara espletata in vigenza dei detti decreti legge rimane legittima pur in mancanza di applicazione delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 8, settimo comma, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., in quanto la detta norma risultava in quel momento sospesa.